

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, con la D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024:

- ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell'ambito degli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.;

- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n. 42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro¹;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e al paragrafo C.9 del bando (allegato A della D.D. n. 2640/A1824A/ del 10.12.2024).

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

2.1 Ammissibilità del beneficiario e condizioni di ammissibilità

I criteri e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti/operazioni sono definiti nei paragrafi B.4 e B.5 delle disposizioni attuative del bando (allegato A della D.D. n. 2640/A1824A/ del 10.12.2024).

I criteri di ammissibilità definiti nel bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi potrà essere verificato nelle varie fasi del procedimento, fino alla fine del periodo di impegno e, in ogni caso, verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

¹ La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

2.2 Impegni

Impegni essenziali dell'Intervento SRH04 "Azioni di informazione forestale", di cui al paragrafo B.7.1 del bando:

1. dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno come previsto al par. B.5.4 Inizio e decorrenza delle spese;
2. garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti;
3. mantenere dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione;
4. garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata;
5. concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.4 Conclusione delle procedure di aggiudicazione, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo.
6. presentare le comunicazioni integrative di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. C.5.5 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno);
7. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori.

Impegni accessori dell'Intervento SRH04 "Azioni di informazione forestale", di cui al paragrafo B.7.1 del bando:

1. rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 "Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni", fatte salve le eventuali proroghe concesse;
2. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II del bando.

3. SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

3.1 Riduzioni-esclusioni previste ai sensi dell'art. 15, comma 6 del dm n. 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

3.2 Inadempienze/violazioni/infrazioni agli impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

3.3 Inadempienze/violazioni/ infrazioni agli impegni accessori

L'articolo 15, comma 1, (applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli Interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione. Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Le riduzioni per violazione di impegni accessori, anche nel caso in cui siano accertate nel corso di fasi precedenti, si applicano in occasione della fase di istruttoria delle domande di acconto e saldo sull'importo complessivo finale accertato e ammesso a finanziamento.

1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che “Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione”.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 “Definizioni” del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- Gravità: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- Portata o Entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- Durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei provvedimenti attuativi, sentito l'Organismo pagatore, sarà possibile definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni

Per ogni impegno è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

Livello di infrazione dell'impegno / gruppo di impegni	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta e si calcola la media aritmetica nell'ambito di ciascun impegno/gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso.

3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

<i>Punteggio</i>	<i>riduzione</i>
$1,00 \leq X < 3,00$	3 %
$3,00 \leq X < 5,00$	5 %
$X \geq 5,00$	10 %

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 3.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

4. INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

5. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM n. 93348 del 26.02.2024. Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Relativamente agli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione c (2019)3452 final del 14 maggio 2019. Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, le Autorità di Gestione e gli Organismi Pagatori adottano con propri provvedimenti le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

7. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA (AZ) DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno. In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Nel presente documento sono dettagliate le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta.

8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 e a quanto riportato al paragrafo C.9 del bando (allegato A della D.D. n. 605/XST034 del 29.07.2024).

9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

CALCOLO PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI

Impegno 1 – Rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 “Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni”, fatte salve le eventuali proroghe concesse;

Elemento di controllo: documentale

Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:

- **Gravità:** il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato basso, poiché le inadempienze hanno effetti di bassa rilevanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

- **Entità:** il livello di infrazione relativo all'entità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato basso, poiché le inadempienze hanno un impatto di bassa portata.

- **Durata:**

Livello di infrazione dell'impegno 1	Ritardo (giorni consecutivi)
Basso (1)	tra 61 e 90 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	tra 91 e 120 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	tra 121 e 180 giorni naturali consecutivi

Ritardi nella presentazione della domanda di saldo oltre i 180 giorni naturali consecutivi comporteranno la decadenza della domanda di sostegno e la revoca totale del contributo.

Impegno 2 – informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II del bando.

Elemento di controllo: documentale e visivo

Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:

- **Gravità:**

Il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 2 è in tutti i casi valutato basso, poiché le inadempienze hanno effetti di bassa rilevanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

- **Entità:**

Il livello di infrazione relativo all'entità per l'impegno 2 è in tutti i casi valutato basso, poiché le inadempienze hanno un impatto di bassa portata.

- **Durata:**

Il livello di infrazione relativo alla durata per l'impegno 2 è in tutti i casi valutato basso, poiché le inadempienze hanno un impatto di bassa portata.

- Azioni correttive: sono consentiti 60 gg. consecutivi di azione correttiva in coerenza con le modalità prevista al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II del bando.